REGOLAMENTO (CE) N. 1899/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1997

che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione [4], in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione [6], in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 dispone, a titolo autonomo e transitorio, adeguamenti delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altro, per il periodo dal 1° gennaio 1996 all'entrata in vigore dei protocolli addizionali; che tali misure sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997 a norma del regolamento (CE) n. 2490/96 del Consiglio [8]; che, a causa di ritardi procedurali, i protocolli addizionali agli accordi europei, i cui negoziati sono stati conclusi, non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1997; che, pertanto, il regolamento (CE) n. 3066/95 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1595/97 al fine di consentire l'applicazione anticipata dei risultati dei negoziati relativi al settore agricolo;

considerando che, fatte salve le disposizioni degli accordi destinate a garantire l'origine del prodotto, è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata mediante titoli di importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di exportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 [10]; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che gli accordi hanno previsto una riduzione del dazio doganale all'importazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame, limitatamente a determinati quantitativi; che per garantire la regolarità delle importazioni è opportuno scaglionare tali quantitativi ripartendoli in vari periodi dell'anno;

considerando che, al fine di ridurre il rischio di frodi, è opportuno effettuare controlli sui criteri di ammissibilità dei richiedenti nello Stato membro in cui l'importatore è stabilito o ha la sua sede sociale;

considerando che per una gestione efficace del regime previsto è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime;

[1] GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.
[2] GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.
[3] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[4] GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.
[5] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
[6] GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.
[7] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
[8] GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.
[9] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[10] GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

che, dati i rischi di speculazione inerenti al regime considerato nel settore delle uova e del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori;

considerando che per talune categorie di prodotti del settore delle uova e del pollame sono già stati rilasciati titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997 conformemente al regolamento (CE) n. 1522/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria [1]; che occorre quindi fissare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 tenendo conto dei quantitativi concessi e dei contingenti fissati per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 [3], ha stabilito le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca; che il presente regolamento sostituisce il summenzionato regolamento; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2699/93;

considerando che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97, ha stabilito le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il presente regolamento sostituisce il summenzionato regolamento; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1559/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione del dazio doganale di cui alla tariffa doganale comune sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati per ciascun periodo specificato nell'allegato I nel modo seguente:

per i prodotti dei gruppi 1, 12, 19 e 28:

— 35 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

— 35 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

— 15 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

— 15 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;

per i prodotti dei gruppi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, e 45:

— 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

— 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

— 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

— 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

1) Il richiedente di un titolo d'importazione dev'essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri di aver importato od esportato, in ciascuno dei due anni civili precedenti quello di presentazione della domanda di titolo, almeno 50 t (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 e 5 t (equivalente uova in guscio) di prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2783/75. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

[1] GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 33.
[2] GU L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.
[3] GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.
[4] GU L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

2) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno solo dei paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 17. La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per ciascun trimestre di cui all'articolo 2.

3) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

4) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

— Reglamento (CE) nº 1899/97

— Forordning (EF) nr. 1899/97

— Verordnung (EG) Nr. 1899/97

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1899/97

— Regulation (EC) No 1899/97

— Règlement (CE) nº 1899/97

— Regolamento (CE) n. 1899/97

— Verordening (EG) nr. 1899/97

— Regulamento (CE) nº 1899/97

— Asetus (EY) N:o 1899/97

— Förordning (EG) nr 1899/97

5) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) nº 1899/97

— Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 1899/97

— Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1899/97

— Μείωση του τελωνειακού δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1899/97

— Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 1899/97

— Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) nº 1899/97

— Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 1899/97

— Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1899/97

— Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) nº 1899/97

— Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 1899/97

— Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 1899/97.

Articolo 4

1. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. La domanda di titolo dev'essere depositata presso l'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o ha la sua sede sociale. La domanda è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative a prodotti dello stesso gruppo.

3. Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

4. Gli Stati Membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti, per gruppo. Tutte le comunicazioni, comprese quelle recanti la dicitura «nulla», devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

5. La Commissione decide tempestivamente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli sono validi su tutto il territorio comunitario.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal rilascio effettivo.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 20 ECU/100 kg.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del summenzionato regolamento, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tale fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 8

I prodotti sono messi in libera pratica su presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei conclusi con i paesi suddetti oppure su presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'esportatore secondo quanto disposto nel suddetto protocollo.

Articolo 9

I quantitativi disponibili per le domande presentate dal 1° al 10 ottobre 1997 figurano all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 2699/93 e il regolamento (CE) n. 1559/94 sono abrogati.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuale			
			Dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	Dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	Dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	A decorrere 1. 7. 2000
09.4701	1	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19	10 450	10 925	11 400	11 875
09.4702	2	ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	1 430	1 495	1 560	1 625
09.4709	4	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 50 0207 14 50 0207 13 60 0207 14 60	23 650	24 725	25 800	26 875
09.4712	7	0207 13 10 0207 14 10	9 240	9 660	10 080	10 500
09.4713	8	0207 26 50 0207 27 50	2 310	2 415	2 520	2 625
09.4714	9	0207 26 10 0207 27 10	5 280	5 520	5 760	6 000
09.4716	10	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	2 310	2 415	2 520	2 625
09.4717	11	0407 91 80	550	575	600	625
09.4734	44	1602 31	1 210	1 265	1 320	1 375
09.4735	45	1602 39	1 980	2 070	2 160	2 250

B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA POLONIA

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuale			
			Dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	Dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	Dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	A decorrere 1. 7. 2000
09.4801	12	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	1 650	1 725	1 800	1 875

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuale			
			Dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	Dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	Dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	A decorrere 1. 7. 2000
09.4810	14	0105 92 00 0105 93 00 0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90	3 850	4 025	4 200	4 375
09.4811	15	0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99	5 390	5 635	5 880	6 125
09.4812	16	0105 99 30 0207 24 10 0207 24 90 0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 40 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80	1 540	1 610	1 680	1 750
09.4816	17	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	1 650	1 725	1 800	1 875
09.4825	18	0408 91 80 0408 99 80 (1)	330	345	360	375

C. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA CECA

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuale			
			Dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	Dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	Dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	A decorrere 1. 7. 2000
09.4601	19	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	550	575	600	625
09.4622	21	0207 11 0207 12 0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	2 860	2 990	3 120	3 250
09.4609	23	0207 13 10 0207 14 10	2 530	2 645	2 760	2 875
09.4610	24	0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 50 0207 27 10 0207 27 50	440	460	480	500
09.4614	25	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	5 830	6 095	6 360	6 625
09.4615	26	0408 11 80 (2) 0408 19 81 0408 19 89	330	345	360	375
09.4616	27	0408 91 80 0408 99 80 (3)	2 420	2 530	2 640	2 750

D. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuale			
			Dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	Dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	Dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	A decorrere 1. 7. 2000
09.4601	28	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	330	345	360	375

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuale			
			Dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	Dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	Dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	A decorrere 1. 7. 2000
09.4622	30	0207 11 0207 12 0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	1 980	2 070	2 160	2 250
09.4609	32	0207 13 10 0207 14 10	770	805	840	875
09.4610	33	0207 25 0207 26 10 0207 26 50 0207 27 10 0207 27 50	550	575	600	625
09.4614	34	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	2 750	2 875	3 000	3 125
09.4615	35	0408 11 80 (2) 0408 19 81 0408 19 89	220	230	240	250
09.4616	36	0408 91 80 0408 99 80 (3)	1 100	1 150	1 200	1 250

E. PRODOTTI ORIGINARI DELLA BULGARIA

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuale			
			Dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	Dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	Dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	A decorrere 1. 7. 2000
09.4650	37	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	550	575	600	625
09.4659	38	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71 ex 0207 35 99 ex 0207 36 90	550	575	600	625

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuale			
			Dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	Dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	Dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	A decorrere 1. 7. 2000
09.4655	39	0207 12 10 0207 12 90	1 760	1 840	1 920	2 000
09.4656	40	0408 91 80 0408 99 80	660	690	720	750

F. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuale			
			Dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	Dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	Dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	A decorrere 1. 7. 2000
09.4757	43	0207 11 90 0207 12 90 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99	1 100	1 150	1 200	1 250

(1) In equivalente uova intere essiccate (1 kg di uova liquide = 0,26 kg di uova intere essiccate).

(2) In equivalente tuorli liquidi (1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi).

(3) In equivalente uova intere liquide (1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide).

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1899/97

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	DG VI/D/3 — Settore uova e pollame	
Domanda di titoli d'importazione con aliquota del dazio doganale ridotta	Data	Periodo

Stato membro:

Speditore:

Responsabile con cui mettersi in contatto:

Telefono:

Telefax:

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto
1	
2	
4	
7	
8	
9	
10	
11	
44	
45	
12	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
21	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
30	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
43	

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 1899/97

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE		DG VI/D/3 — Settore uova e pollame
Domanda di titoli d'importazione con aliquota del dazio doganale ridotta	Data	Periodo
Numero del gruppo	Stato membro	
Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (t)
	Totale, in tonnellate, per il gruppo	

ALLEGATO IV

(tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo disponibile
1	4 053,00
2	412,50
4	7 406,00
7	2 520,00
8	642,50
9	2 127,50
10	836,86
11	275,00
44	605,00
45	990,00
12	1 019,60
14	1 925,00
15	1 470,00
16	614,60
17	788,75
18	165,00
19	239,75
21	1 035,38
23	1 065,00
24	157,50
25	2 915,00
26	165,00
27	1 210,00
28	231,00
30	990,00
32	365,00
33	275,00
34	1 375,00
35	110,00
36	550,00
37	231,25
38	171,64
39	880,00
40	330,00
43	310,31